

Ministero della Giustizia		
N. 1966/ht. 28.10.2026		
Fascicolo	Fascicolo	Fascicolo
1	1	1
116/2026		

LINEE GUIDA IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO

tra il Tribunale di Siracusa, l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, la Camera Penale "Pier Luigi Romano" di Siracusa e l'A.D.U. - Associazione Difensori d'ufficio di Siracusa

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di organizzazione, designazione e svolgimento della difesa d'ufficio presso il Tribunale di Siracusa, in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Siracusa (di seguito: C.O.A.), la Camera Penale "Pier Luigi Romano" di Siracusa e l'A.D.U. - Associazione Difensori d'ufficio di Siracusa, al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, la regolarità dei turni, la qualità, il decoro e la dignità della prestazione professionale.

Art. 2 – Obblighi del difensore di ufficio e del difensore di fiducia.

1. Il difensore nominato d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio con dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà.
2. Deve informare tempestivamente l'assistito:
 - della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
 - della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato;
 - che anche il difensore d'ufficio ha diritto a compenso secondo legge.
3. In caso di impedimento, il difensore d'ufficio nominato ex art 97 co 1 c.p.p. deve nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. o comunicare tempestivamente la propria indisponibilità all'A.G.
4. Il difensore d'ufficio nominato ex art 97 co 1 c.p.p., che non sia comparso per almeno due udienze consecutive senza giustificato motivo o abbia abbandonato la difesa, incorrerà nelle conseguenze di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 105 c.p.p.
5. Il difensore di fiducia ha l'onere e dovere deontologico di avvisare, in caso di nomina nell'ambito del medesimo procedimento penale, il difensore d'ufficio precedentemente designato ex art 97 co.1 c.p.p..

Art. 3 – Turni di reperibilità

1. Il C.O.A. predispone turni giornalieri di reperibilità per gli avvocati iscritti nelle liste della difesa d'ufficio e così distinte: lista difensore d'ufficio d'aula, lista maggiorenni arrestati e lista maggiorenni liberi.

I turni non possono costituire oggetto di delega tra difensori.

I turni, con cadenza trimestrale, verranno comunicati al Tribunale sez. Penale.

Art. 4 – Modalità operative

1. Il difensore di turno deve garantire, ove possibile e in assenza di concomitanti impegni professionali, la propria reperibilità. Tale reperibilità va garantita in udienza da parte dei difensori d'ufficio iscritti nelle liste dei "difensori d'ufficio d'aula", ove si renda necessaria per assenza di altri difensori prontamente reperibili. Non vi è un onere di presenza in aula.

2. Il difensore comunicherà tempestivamente al Tribunale eventuali cause di impedimento di svolgimento del turno d'aula.

3. Il difensore di ufficio d'aula dovrà essere designato in caso di nomine ex art. 97 co. 4 c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica.

4. Nel caso in cui il difensore di fiducia – o il difensore nominato ex art 97 co 1 c.p.p. - non sia comparso, il Tribunale nomina ex art 97 co 4 c.p.p. il difensore d'ufficio d'aula di turno, se presente; in assenza di quest'ultimo viene designato il difensore prontamente reperibile, iscritto nelle liste della difesa d'ufficio, ex art 97 co 4 c.p.p. L'attività del difensore designato ex art 97 co 4 c.p.p. viene limitata a quella singola udienza, non prevedendosi alcun automatismo di continuità nella difesa tecnica per le udienze successive. Nei confronti del difensore di fiducia assente – o del difensore nominato ex art 97 co 1 c.p.p. assente - dovrà disporsi la notifica del verbale d'udienza con l'avvertimento che, in caso di assenza anche alla successiva udienza senza giustificato motivo e/o rinuncia e/o revoca del mandato, incorrerà nelle conseguenze di cui al codice di rito, del presente regolamento e del codice deontologico, salvo quanto disposto dall'art. 105 c.p.p. Nel caso di abbandono di difesa, rinuncia al mandato e/o revoca dello stesso, il Tribunale designerà, tramite call center, un nuovo difensore d'ufficio ex art 97 co.1 c.p.p.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 4) il difensore d'ufficio ex art 97 co 4 c.p.p. ha diritto a compenso secondo legge per l'attività effettivamente espletata, ad eccezione delle udienze di mero rinvio.



6. Nel caso di assenza del difensore di fiducia all'udienza di discussione del procedimento, il difensore d'ufficio nominato ex art 97 co 4 c.p.p. richiederà un termine a difesa ed il Giudice, previa sospensione dei termini di prescrizione, disporrà il rinvio del procedimento e la notifica del relativo verbale al difensore di fiducia, con contestuale invito al difensore d'ufficio nominato ex art 97 co 4 c.p.p. a comparire alla predetta udienza di rinvio.

Art. 5 – Controlli e conseguenze

1. Il Tribunale di Siracusa - sez Penale, il C.O.A. Di Siracusa, l'A.D.U. - sez di Siracusa e la Camera Penale vigileranno sul rispetto delle presenti linee guida.
2. In caso di assenze ingiustificate superiori a due nell'arco annuale, il difensore sarà convocato dinanzi alla Commissione Difesa d'Ufficio del C.O.A. per chiarimenti.
3. La reiterata inosservanza può comportare la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina e l'esclusione dall'elenco.

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione e permanenza negli elenchi

1. L'iscrizione avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 29 disp. att. c.p.p. e dal Regolamento CNF del 12/07/2019.
2. Ogni anno, entro il 31 dicembre, il difensore presenta al COA autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e la partecipazione ad almeno 10 udienze penali, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

Art. 7 – Doveri deontologici

Tutti i difensori iscritti nelle liste della difesa d'ufficio ed i difensori di fiducia sono tenuti al rispetto:

- delle presenti linee guida;
- del Codice Deontologico Forense;
- del Regolamento CNF in materia di difese d'ufficio.



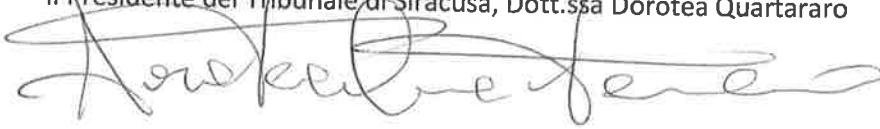
Art. 8 – Pubblicità e comunicazioni

Il presente documento sarà pubblicato sul sito web del COA Siracusa e comunicato a tutti gli iscritti nelle liste della difesa d'ufficio, nonché trasmesso al Tribunale di Siracusa per la diffusione alle sezioni interessate.

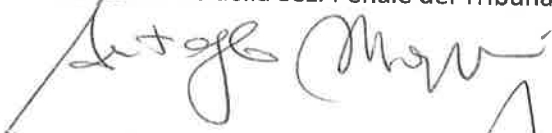
Siracusa, 21/10/2026

Per approvazione delle superiori linee guida,

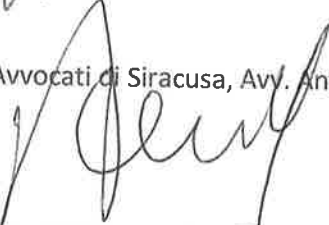
Il Presidente del Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Dorotea Quartararo



Il Presidente della Sez. Penale del Tribunale di Siracusa, Dott. Antongiulio Maggiore



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Antonio Randazzo



Il Presidente della Camera Penale di Siracusa, Avv. Giuseppe Lantieri



Il Presidente dell'Associazione Difensori d'Ufficio - sez. di Siracusa, Avv. Concetta Gallo

